SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 283

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 4 dicembre 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «Cooperativa servizi integrativi Vallescrivia», società cooperativa a r.l., in Genova, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14056)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «Covi Plant», società cooperativa a r.l., in San Benedetto dei Marsi, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14057)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «Cooperattiva», società cooperativa a r.l., in Castel d'Azzano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14058)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «Cooperativa trasporti Sodini», società cooperativa a r.l., in Genova, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14059)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «CO.TRAS. Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Sant'Anastasia, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14060)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «ZE.CO. Edil soc. coop. a r.l.», in Casaluce, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14061)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «Piccola Società Cooperativa Nuovo Millennio a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14062)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «Antonietta - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Pozzuoli, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14063)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «La Ginestra - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l.», in Giuliano in Campania, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14064)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «Angela Costruzioni Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Sant'Antimo, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14065)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «Terracina Società Cooperativa Edilizia a r.l.», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14066)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «Deo Trasporti Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Melito di Napoli, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14067)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «Ars et Labor - Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Praiano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14068)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «Brain Storming - Società Cooperativa a r.l.», in Nocera Inferiore, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14069)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «Parco dei Cigni Coop. a r.l.», in Grumo Nevano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14070)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «C.E.D. 2000 Centro Elaborazione Dati - Piccola società cooperativa a r.l.», in Olevano sul Tusciano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14071)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «SO.TE.CO. 2000 Piccola società cooperativa a r.l.», in Mercato S. Severino, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14072)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «Autotrasporti Somec Società cooperativa», in Roccadaspide, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14073)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «Beton Trans - Piccola società cooperativa a r.l.», in Nocera Inferiore, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14074)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «Società cooperativa Il Mulino a r.l.», in San Gennaro Vesuviano, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14075)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Scioglimento della «Edil Tecno Soc. Coop. di Lavoro a r.l.», in Capri, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14076)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa Edilizia Desiderio M.C.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Montevarchi, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14077)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Airone società cooperativa», in Campi Bisenzio, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14078)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Heron Cooperativa sociale», in Campi Bisenzio, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14079)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Aprotamed - Società Cooperativa a r.l. in liquidazione», in Melendugno, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14080)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Cogedi società cooperativa a r.l.», in Santa Maria Capua Vetere. *(09A14094)*

DECRETO 15 settembre 2009.

Sostituzione del commissario liquidatore della società «Nova Edile società cooperativa a r.l.», in Santa Maria Capua Vetere. *(09A14095)*

DECRETO 18 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa sociale Florence Nigthingale - Società cooperativa in liquidazione», in Venezia, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14081)*

DECRETO 18 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Laurcoop società cooperativa sociale integrata a responsabilità limitata», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14082)*

DECRETO 18 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cotrama Arts Società cooperativa in liquidazione», in Torino, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14083)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Move società cooperativa a responsabilità limitata», in Reggio Emilia, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14084)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa turistica Le Torri», in Pula, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14085)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Agire in qualità cooperativa sociale - Onlus in liquidazione», in Pinerolo, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14086)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Libertas società cooperativa», in Taranto, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14087)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «La Giostra società cooperativa sociale», in Chioggia, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14088)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Ara società cooperativa sociale - Onlus in liquidazione», in Torino, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14089)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Full Service soc. coop. a r.l.», in Palmi, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14090)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Autoservizi Luigi Melogno società cooperativa a r.l. - Società cooperativa», in Savona, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14091)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cuasso società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Cuasso al Monte, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14092)*

DECRETO 24 settembre 2009.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Giano società cooperativa», in liquidazione, in Campegine, e nomina del commissario liquidatore. *(09A14093)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2009.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Tolentino, in conseguenza di un incendio che ha interessato il teatro Nicola Vaccaj in data 29 luglio 2008.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 agosto 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2009, nel territorio del comune di Tolentino, in conseguenza di un incendio che ha interessato il teatro Nicola Vaccaj in data 29 luglio 2008;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 16 ottobre 2009 del Presidente della regione Marche, commissario delegato, con la quale si chiede una proroga dello stato di emergenza;

Considerato che sono ancora in corso di realizzazione le iniziative di carattere urgente necessarie alla messa in sicurezza dei luoghi ed al definitivo ritorno nell'ordinarietà;

Considerata, quindi, l'esigenza di prevedere una proroga dello stato di emergenza al fine di porre in essere i necessari interventi occorrenti per il superamento dell'emergenza;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2010, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Tolentino in relazione all'incendio che ha interessato il teatro Nicola Vaccaj.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A14522

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 novembre 2009.

Proroga dello stato d'emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - comune di Venezia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 febbraio 2003, con il quale è stato dichiarato, fino al 1° marzo 2004, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - comune di Venezia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2009, con il quale il predetto stato di emergenza è stato prorogato, da ultimo, fino al 30 novembre 2009;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota in data 2 novembre 2009 del Presidente della regione Veneto con la quale viene rappresentata l'esigenza, al fine di completare con ogni urgenza gli interventi indispensabili al superamento del contesto emergenziale di cui trattasi, di fruire di un'ulteriore proroga dello stato d'emergenza socio - economico - ambientale della viabilità di Mestre per garantire l'attuale contesto derogatorio dell'ordinamento giuridico vigente in materia ambientale ed urbanistica;

Ravvisata, quindi, la necessità di consentire il completamento delle opere di viabilità complementare e di mitigazione acustica relative Passante autostradale di Mestre;

Considerato, altresì, che sono tuttora in corso le iniziative necessarie alla realizzazione di due nuovi caselli autostradali in località Martellago-Scorzè e Dolo-Pianiga connessi alla viabilità di Mestre;

Ravvisata pertanto la necessità di consentire l'espletamento di tutte le iniziative di carattere straordinario e derogatorio finalizzate al completamento del sistema viario a servizio della sopra descritta area;

Ritenuto pertanto, che ricorrono nella fattispecie i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per la proroga dello stato d'emergenza;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2009;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le motivazioni di cui in premessa, è prorogato, fino al 30 novembre 2010, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - comune di Venezia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2009

Il Presidente: BERLUSCONI

09A14523

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROVVEDIMENTO 1° settembre 2009.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della Fondazione forense di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza del 5 maggio 2009, prot. DAG 12/05/2009.0065962.E, integrata il 20 luglio 2009, prot. DAG 29/7/2009.0099150.E, con la quale con la quale l'avv. Paolo Giuggioli nato a Montegiorgio (Ascoli Piceno) il 31 luglio 1937, in qualità di presidente e legale rappresentante della Fondazione forense di Milano, con sede legale in Milano, via Freguglia n. 1 - c.f. e P. IVA 05463090968, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della Fondazione forense di Milano, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Milano, via Freguglia n. 14;

che i formatori nelle persone di:

avv. Bocchiola Maurizio, nato a Milano il 20 aprile 1945;

avv. Bossi Alessandro, nato a Milano il 24 luglio 1956;

avv. Conte Riccardo, nato a Napoli il 15 giugno 1955,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della Fondazione forense di Milano, con sede legale in Milano, via Freguglia n. 1 - c.f. e P. IVA 05463090968, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 1° settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13963

PROVVEDIMENTO 17 settembre 2009.

Modifica del P.D.G. 14 luglio 2008 di accreditamento tra i soggetti ed enti abilitanti a tenere corsi di formazione, della Università degli studi di Napoli «Parthenope».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali n. 222 e n. 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Visto il P.D.G. 14 luglio 2008 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'Università degli studi di Napoli «Parthenope», con sede legale in Napoli, via Ammiraglio Acton n. 38 - c.f. 80018240632 e P. IVA 01877320638, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Vista la nota in data 25 luglio 2009, prot. DAG 17/8/2009.0104450.E, con la quale il prof. Gennaro Ferrara nato a Napoli il 7 agosto 1937, in qualità di rettore e legale rappresentante dell'Università degli studi di Napoli «Parthenope», chiede l'inserimento di un ulteriore nominativo nell'elenco dei formatori abilitati a tenere corsi di formazione;

Rilevato che il formatore nella persona del prof. Gennaro Ferrara nato a Napoli il 7 agosto 1937, è in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del citato decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone:

la modifica del P.D.G. 14 luglio 2008 con il quale è stato disposto l'accreditamento dell'Università degli studi di Napoli «Parthenope», con sede legale in Napoli, via Ammiraglio Acton n. 38 - c.f. 80018240632 e P. IVA 01877320638, tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dagli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222, limitatamente all'elenco dei formatori.

Dalla data del presente provvedimento l'elenco dei formatori deve intendersi ampliato di una ulteriore unità nella persona del prof. Gennaro Ferrara nato a Napoli il 7 agosto 1937.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 17 settembre 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A13972

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2009.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, della «Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza del 14 maggio 2009, prot. DAG 23/07/2009. 0096085.E, con la quale il dott. Sandro Santi, nato a Firenze il 24 gennaio 1948, in qualità di presidente e legale rappresentante della «Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze», con sede legale in Firenze, viale Spartaco Lavagnini n. 42, codice fiscale n. 94131250485 e P. I.V.A. 05658380489, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento della «Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze», tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Firenze, viale Spartaco Lavagnini n. 42;

che i formatori nelle persone di:

prof. Fazzini Enrico, nato a Firenze il 15 settembre 1944;

prof. Fazzini Marco, nato a Firenze il 12 ottobre 1974;

prof. Giacinti Roberto, nato a Firenze il 21 aprile 1946,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento della «Fondazione dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze», con sede legale in Firenze, viale Spartaco Lavagnini n. 42, codice fiscale n. 94131250485 e P. I.V.A. 05658380489, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A13964

PROVVEDIMENTO 1° ottobre 2009.

Accreditamento tra i soggetti ed enti abilitati a tenere corsi di formazione, dell'associazione «A.C.A.M. - Associazione per la conciliazione l'Arbitrato e la Mediazione».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visti i regolamenti adottati con decreti ministeriali numeri 222 e 223 del 23 luglio 2004;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 2004, nel quale si designa il direttore generale della giustizia civile quale responsabile del registro degli organismi deputati a gestire i tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;

Visto il decreto dirigenziale 24 luglio 2006 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 del 12 febbraio 2007 con il quale sono stati approvati i requisiti di accreditamento dei soggetti ed enti abilitati a tenere i corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222;

Esaminata l'istanza del 27 luglio 2009, prot. DAG 31/07/2009. 0100245.E, integrata il 9 settembre 2009, prot. DAG 14/09/2009 .0111248.E, con la quale il dott. Fausto Luigi Merola, nato a Napoli il 16 marzo 1965, in qualità di legale rappresentante dell'associazione «A.C.A.M. - Associazione per la conciliazione l'Arbitrato e la Mediazione», con sede legale in Napoli, Riviera di Chiaia n. 72, codice fiscale n. 95120040639, ha attestato il possesso dei requisiti per ottenere l'accreditamento dell'associazione tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere i corsi sopra citati;

Atteso che i requisiti dichiarati dal legale rappresentante dell'associazione «A.C.A.M. - Associazione per la conciliazione l'Arbitrato e la Mediazione», risultano conformi a quanto previsto dal decreto dirigenziale 24 luglio 2006 sopra indicato;

Verificato in particolare:

che l'istante dispone di una sede idonea allo svolgimento dell'attività sita in Napoli, presso l'Holiday Inn, centro direzionale Isola E/6;

che i quattro formatori nelle persone di:

avv. Covelli Mario, nato a Napoli il 22 aprile 1940;

dott. Gambardella Sergio, nato a Napoli il 23 maggio 1959;

dott. Marsicovetere Maria Elisabetta, nata a Pompei (Napoli) il 29 marzo 1968;

dott. Posca Domenico, nato a Chiaravalle Centrale (Catanzaro) il 2 gennaio 1965,

sono in possesso dei requisiti richiesti per tenere i corsi di formazione di cui agli articoli 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale n. 222/2004;

Dispone

l'accreditamento dell'associazione «A.C.A.M. - Associazione per la conciliazione l'Arbitrato e la Mediazione», con sede legale in Napoli, Riviera di Chiaia n. 72, codice fiscale n. 95120040639, tra i soggetti e gli enti abilitati a tenere corsi di formazione previsti dall'art. 4, comma 4, lettera *a)* e 10, comma 5 del decreto ministeriale 23 luglio 2004, n. 222.

L'accreditamento decorre dalla data del presente provvedimento.

L'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione.

La perdita dei requisiti richiesti per l'accreditamento comporterà la revoca dello stesso con effetto immediato.

Roma, 1° ottobre 2009

Il direttore generale: SARAGNANO

09A13965

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 novembre 2009.

Variazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio di alcune marche di sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184 concernente l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Visti, in particolare, gli articoli 4 e 6 del citato decreto legislativo n. 184/2003, che disciplinano, rispettivamente, i metodi di misurazione dei tenori di nicotina, catrame e monossido di carbonio delle sigarette e l'indicazione degli stessi tenori, che deve essere riportata su un lato di ciascun pacchetto di sigarette;

Viste la lettera del 21 settembre 2009 con la quale la società Imperial Tobacco Italia Srl ha comunicato la variazione dei tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio di due marche di sigarette e la lettera del 24 settembre 2009 con la quale la società International Tobacco Agency Srl ha comunicato la variazione dei tenori in catrame e monossido di carbonio di una marca di sigarette;

Considerato che le analisi eseguite dal laboratorio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato confermano che i tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio dichiarati dalle citate Società sono in linea con le disposizioni comunitarie in materia;

Decreta:

I tenori in nicotina, catrame e monossido di carbonio delle seguenti marche di sigarette sono così modificati:

	DA			A		
	Mg Nicotina	Mg Catrame	Mg/Monossido di carbonio	Mg Nicotina	Mg Catrame	Mg/Monossido di carbonio
JPS SILVER	0,7	8,0	8,0	0,4	4,0	5,0
JPS WHITE	0,5	5,0	6,0	0,1	1,0	1,0
ELIXYR BLUE	0,6	8,0	9,0	0,6	7,0	8,0

I prodotti già fabbricati alla data di pubblicazione del presente decreto potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2009

Il direttore per le accise: RISPOLI

09A14512

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 19 novembre 2009.

Autorizzazione alla società CST Centro Servizi Tecnologici s.r.l. al rilascio della certificazione CE prevista dalla direttiva del Consiglio n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Vista la direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli a norma dell'art. 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto 13 dicembre 1991, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, recante modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione CEE prevista dalla direttiva del Consiglio n. 88/378/CEE;

Vista la direttiva del Ministero delle attività produttive 19 dicembre 2002, relativa alla documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Vista l'istanza del 27 luglio 2009, n. 68389, come successivamente integrata in data 5 novembre 2009, n. 99448, ai sensi della direttiva ministeriale summenzionata, con la quale la società CST Centro Servizi Tecnologici s.r.l., con sede in via Salgari n. 10, Modena, ha chiesto di essere autorizzata a rilasciare la certificazione CE concernente la sicurezza dei giocattoli;

Considerato che il richiedente ha dichiarato di possedere i requisiti previsti nell'allegato III della direttiva 88/378/CEE e che la documentazione allegata all'istanza e sue successive integrazioni è conforme al decreto ministeriale 13 dicembre 1991 e alla direttiva del Ministro delle attività produttive 19 dicembre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. La società CST Centro Servizi Tecnologici s.r.l., con sede in via Salgari n. 10, Modena è autorizzata a rilasciare la certificazione CE di conformità dei giocattoli alla direttiva 88/378/CEE, concernente la sicurezza.

2. La valutazione della conformità è effettuata nel laboratorio di Viterbo, via Fontecedro, s.n.c., 01100 - frazione Poggino.

Art. 2.

1. La società CST Centro Servizi Tecnologici s.r.l. effettua la valutazione di conformità CE del tipo di giocattolo e, nei casi previsti dalla direttiva 88/378/CEE, sospende o revoca la certificazione CE già rilasciata.

2. Ogni sei mesi, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313 e dell'art. 5 della direttiva ministeriale 19 dicembre 2002, la società CST Centro Servizi Tecnologici s.r.l. trasmette una relazione dell'attività svolta, su supporto informatico, al Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

Art. 3.

1. La procedura di designazione della società CST Centro Servizi Tecnologici s.r.l., si completa con la notifica agli Stati membri ed alla Commissione europea e la conseguente attribuzione del numero di identificazione da parte della stessa Commissione.

2. Il Ministero dello sviluppo economico si riserva la verifica della permanenza dei requisiti di cui alla presente designazione, disponendo appositi controlli periodici anche a mezzo di organismi pubblici specificatamente autorizzati, per accertare che l'organismo continui a rispettare le condizioni per le quali è stato notificato.

3. Qualsiasi variazione nello stato di diritto o di fatto, rilevante ai fini del mantenimento dei requisiti della designazione, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione - Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - Divisione XIV.

4. Nel caso in cui, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, è disposta la revoca della presente designazione con provvedimento motivato.

5. La società CST Centro Servizi Tecnologici s.r.l., non può svolgere attività di consulenza, progettazione, fabbricazione, fornitura, installazione e manutenzione per i giocattoli oggetto della valutazione della conformità di cui al precedente art. 1, né può rappresentare i soggetti impegnati in tali attività.

Art. 4.

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Roma, 19 novembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A14485

DECRETO 24 novembre 2009.

Approvazione delle integrazioni alle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, approvate con decreto 14 agosto 2009.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione della legge 28 dicembre 1993, n. 580;

Visti in particolare l'art. 11, comma 1, l'art. 14, comma 1, e l'art. 18, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 581 del 1995, che prevedono l'approvazione dei modelli per la presentazione al registro delle imprese delle domande di iscrizione o di deposito da parte dei soggetti obbligati;

Visto il decreto ministeriale 14 agosto 2009, con il quale sono state da ultimo approvate le specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* S.O. n. 188 del 14 ottobre 2009;

Visto l'art. 42, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 2008»;

Vista la legge 3 agosto 2009, n. 117 recante «distacco dei comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, San Leo, Sant'Agata Feltria e Talamello dalla regione Marche - provincia di Pesaro Urbino - e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna, nell'ambito della provincia di Rimini, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, della Costituzione»;

Ritenuto necessario procedere alla modifica delle specifiche tecniche al fine di adeguare le stesse alle disposizioni dettate dalla legge 3 agosto 2009, n. 117;

Considerato altresì opportuno procedere all'inserimento nella tabella ATF (tabella atto fatto) del codice 026 - atti con traduzione giurata legge n. 88/2009 art. 4, per garantire una migliore compilazione della modulistica;

Valutata la opportunità di consentire l'utilizzazione dei programmi realizzati sulla base delle specifiche tecniche approvate con decreto 6 febbraio 2008 sino al 15 febbraio 2010;

Sentito il parere dell'Unione nazionale delle camere di commercio;

Decreta:

Art. 1.

1. Alle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico, approvate con decreto 14 agosto 2009, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nella tabella COM (tabella comuni), allegata al decreto 14 agosto 2009, sono aggiunte, alla provincia di Rimini, le seguenti voci: 021 Casteldelci 61010 RN; 022 Maiolo 61010 RN; 023 Novafeltria 61015 RN; 024 Pennabilli 61016 RN; 025 San Leo 61018 RN; 026 Sant'Agata Feltria 61019 RN; 027 Talamello 61015 RN;

b) nella tabella ATF (tabella atto fatto), dopo il codice 025 è aggiunto il codice «026 - atti con traduzione giurata legge n. 88/2009 art. 4».

Art. 2.

1. Il comma 2, dell'art. 3 del decreto 14 agosto 2009, è sostituito dal seguente:

«2. A partire dal 16 febbraio 2010 non sono più utilizzabili programmi informatici creati sulla base delle specifiche tecniche approvate con il decreto ministeriale 6 febbraio 2008, e gli uffici del registro delle imprese non accettano domande o denunzie presentate utilizzando detti programmi informatici».

2. Tutte le altre tabelle, istruzioni, modulistiche allegate al decreto 14 agosto 2009, non espressamente modificate dal presente decreto, restano valide.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il testo del decreto è altresì disponibile, unitamente alle tabelle COM e ATF, modificate, nel sito Internet del Ministero www.sviluppoeconomico.gov.it.

Roma, 24 novembre 2009

Il direttore generale: VECCHIO

09A14503

DECRETO 25 novembre 2009.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.r.l. Liquifarm Gruppo Industrie Alimentari G.I.A.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA POLITICA INDUSTRIALE E COMPETITIVITÀ DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 106 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto l'art. 7 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, recante «Interventi sulle procedure di amministrazione straordinaria» disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95;

Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dettano i criteri di attribuzione delle competenze agli uffici dirigenziali generali;

Visto l'art. 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso, in data 11 aprile 1980, di concerto con il Ministro del tesoro con il quale la S.p.A. Liquichimica Ferrandina (Società capogruppo), è stata posta in amministrazione straordinaria e nominato il Commissario liquidatore;

Visto il successivo decreto in data 5 giugno 1980 del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la procedura di amministrazione straordinaria è stata successivamente estesa, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95, alla s.r.1. Liquifarm Gruppo Industrie Alimentari G.I.A con la preposizione ad essa del medesimo Commissario nominato per la capogruppo;

Visti i successivi decreti del Ministro dell'industria, di concerto con il Ministro del tesoro in data 29 gennaio 1982, 24 marzo 1982; 30 dicembre 1982, di nomina e conferma del Commissario liquidatore nella persona del dr. Enrico Baldazzi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 10 marzo 2003, con il quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 273/02, nelle predette procedure di amministrazione straordinaria stato nominato Commissario liquidatore il dr. Saverio Signori;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 4 aprile 2007 con il quale, per le procedure sopra citate, sono stati nominati Commissari liquidatori i signori: dr. Saverio Signori, dr. Francesco Ruscigno, ed il prof. avv. Beniamino Caravita di Toritto;

Visti i propri provvedimenti in data 27 luglio 2006 e 7 aprile 2008, con i quali è stato rispettivamente disposto il deposito presso la Cancelleria del Tribunale fallimentare di Milano del bilancio finale, del rendiconto e del progetto di riparto finale e l'integrazione al progetto finale di riparto;

Vista l'istanza del 30 giugno 2009, con la quale il Collegio commissariale comunica di aver espletato tutte le formalità e di aver provveduto al pagamento dell'integrazione al riparto finale, e che verranno depositate su libretti come per legge le somme destinate ai creditori irreperibili, e che nulla osta alla chiusura della procedura;

Ritenuto che sussistano i presupposti per disporre la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della s.r.l. Liquifarm Gruppo Industrie Alimentari G.I.A in a.s. a norma dell'art. 6 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della s.r.l. Liquifarm Gruppo Industrie Alimentari G.I.A in a.s. con sede legale in Milano, via Salomone, 61.

Art. 2.

I Commissari provvederanno all'adempimento di tutte le ulteriori formalità occorrenti per completare l'*iter* della chiusura, compresi, se del caso, previsti dagli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà comunicato alla Camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Roma, 25 novembre 2009

Il direttore generale per la politica industriale e competitività del Ministero dello sviluppo economico
BIANCHI

p. *Il direttore generale del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*
MARESCA

09A14529

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 10 novembre 2009.

Nomina di un componente supplente nella commissione provinciale per la Cassa integrazione salariale del settore edilizia di Imperia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto il decreto n. 12 datato 1° agosto 1996 relativo alla ricostituzione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni - settore edilizia - della provincia di Imperia;

Vista la nota datata 9 settembre 2009 della CGIL - Camera del lavoro di Imperia con la quale designa il sig. Marco Berio in qualità di membro supplente in sostituzione del sig. Enrico Torelli, dimissionario;

Viste le dimissioni del sig. Enrico Torelli pervenute in data 5 novembre 2009;

Visto l'art. 3 della legge 6 agosto 1975, n. 427;

Decreta:

Il sig. Marco Berio è nominato membro supplente in rappresentanza della CGIL - Camera del lavoro di Imperia in sostituzione del sig. Enrico Torelli dimissionario.

Il presidente della Commissione, direttore della sede provinciale I.N.P.S. di Imperia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 10 novembre 2009

Il dirigente: VETTORI

09A14504

DECRETO 11 novembre 2009.

Sostituzione di un componente della commissione speciale per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, del Comitato provinciale INPS di Forlì-Cesena.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FORLÌ-CESENA

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e in particolare l'art. 46 che disciplina la composizione delle Commissioni speciali dei Comitati provinciali INPS;

Visto il decreto del direttore della direzione provinciale del lavoro di Forlì-Cesena n. 12/Dir del 26 maggio 2006 con il quale è stata ricostituita la Commissione speciale del Comitato provinciale dell'INPS di Forlì-Cesena per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

Vista la lettera del 31 agosto 2009 con la quale il sig. Morelli Sergio rassegna le dimissioni da componente della suddetta Commissione speciale;

Vista la nota del 5 novembre 2009 con la quale la CIA, Confederazione italiana agricoltori di Forlì-Cesena, designa in sostituzione del componente dimissionario il sig. Mazzoni Guglielmo nato a Cesena il 5 settembre 1956;

Decreta:

Il sig. Mazzoni Guglielmo nato a Cesena il 5 settembre 1956 è nominato componente della Commissione speciale del Comitato provinciale dell'INPS di Forlì-Cesena per la categoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Forlì, 11 novembre 2009

Il direttore provinciale: D'ATRI

09A14506

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Bratu Nicoleta Violeta, di titolo professionale estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato *B*;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Bratu Nicoleta Violeta, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent medical generalist» conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Onesti nell'anno 2000, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal titolo III, capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent medical generalist», conseguito in Romania presso la Scuola postliceale sanitaria di Onesti nell'anno 2000 dalla sig.ra Bratu Nicoleta Violeta, nata a Onesti (Romania) il giorno 19 dicembre 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Bratu Nicoleta Violeta è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14470

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Magda Munteanu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il proprio decreto dirigenziale in data 4 settembre 2009 con il quale è stato riconosciuto alla sig.ra Magda Munteanu, il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» conseguito in Romania quale titolo abilitante all'esercizio della professione di medico;

Preso atto che la sig.ra Magda Munteanu è nata il 16 dicembre 1980 e non il 13 dicembre 1980, come, per mero errore materiale, riportato nel succitato provvedimento in data 4 agosto 2009;

Preso atto, altresì, che il «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» n. 274 è stato rilasciato alla Sig.ra Magda Munteanu in data 22 settembre 2006 e non il 22 settembre 2009, come erroneamente riportato nel succitato provvedimento in data 4 settembre 2009;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica del decreto in questione;

Decreta:

Art. 1.

A rettifica di quanto indicato in premessa nel D.D. 4 settembre 2009, il quinto visto è così modificato: vista l'istanza del 5 giugno 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Magda Munteanu nata a Suceava (Romania) il giorno 16 dicembre 1980, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato in data 22 settembre 2006 con il n. 274 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Juliu Haţieganu» Cluj-Napoca - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico.

Art. 2.

A rettifica di quanto indicato nel disposto del D.D. 4 settembre 2009, l'art. 1 è così modificato: A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală» rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie «Juliu Haţieganu» Cluj-Napoca - Romania - in data 22 settembre 2006 con il n. 274 alla sig.ra Magda Munteanu, nata a Suceava (Romania) il giorno 16 dicembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14479

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, al sig. Josef Rolf Eick, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in neuropsichiatria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto in particolare l'art. 35, comma 3, del menzionato decreto legislativo, concernente i diritti acquisiti specifici dei medici specialisti;

Vista l'istanza del 20 gennaio 2007, corredata da relativa documentazione, con la quale il sig. Josef Rolf Eick nato Zumstein nato a Dortmund (Germania) il giorno 9 gennaio 1952, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Arzt für Neurologie und Psychiatrie» rilasciato in data 12 settembre 1987 dalla Ärztekammer Westfalen-Lippe - Germania, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico specialista in neuropsichiatria;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Arzt für Neurologie und Psychiatrie» rilasciato dalla Ärztekammer Westfalen-Lippe - Germania - in data 12 settembre 1987 al sig. Josef Rolf Eick nato Zumstein, nato a Dortmund (Germania) il giorno 9 gennaio 1952, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in neuropsichiatria.

Art. 2.

Il sig. Josef Rolf Eick nato Zumstein già iscritto all'Ordine professionale dei medici e degli odontoiatri di Imperia è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in neuropsichiatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14480

DECRETO 17 novembre 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Sabine Rabensteiner, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visto l'art. 31 del menzionato decreto legislativo concernente il principio di riconoscimento automatico sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Vista l'istanza del 9 settembre 2009, corredata da relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sabine Rabensteiner nata a Bolzano (Italia) il giorno 5 maggio 1983, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato in data 20 luglio 2009 dalla Republik Österreich - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di farmacista;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Staatliche Apothekerdiplom» rilasciato dalla Republik Österreich - Austria - in data 20 luglio 2009 alla sig.ra Sabine Rabensteiner, nata a Bolzano (Italia) il giorno 5 maggio 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

Art. 2.

La sig.ra Sabine Rabensteiner è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine professionale dei farmacisti territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 17 novembre 2009

Il direttore generale: LEONARDI

09A14481

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 novembre 2009.

Designazione dell'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», quale autorità pubblica, incaricata di effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Ciauscolo» registrata in ambito Unione europea ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA EX DIREZIONE GENERALE
DEL CONTROLLO DELLA QUALITÀ E DEI SISTEMI DI QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il decreto 17 luglio 2007 relativo alla designazione dell'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione «Ciauscolo» protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 21 novembre 2006;

Visto il regolamento (CE) n. 729/09 del 10 agosto 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Ciauscolo»;

Considerato che l'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche», ha adeguato il piano già predisposto per il controllo della denominazione «Ciauscolo» apportando le modifiche rese necessarie dalla registrazione a livello europeo come indicazione geografica protetta mediante il già citato regolamento (CE) n. 729/09 del 10 agosto 2009;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1, dell'art.14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile al consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Visto il parere favorevole espresso dal citato Gruppo tecnico di valutazione nella seduta del 10 novembre 2009;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione concessa con decreto 17 luglio 2007, all'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» con sede in Ancona, via Alpi n. 20, quale autorità pubblica ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta transitoriamente a livello nazionale «Ciauscolo» è da considerarsi riferita alla indicazione geografica protetta «Ciauscolo», registrata in ambito europeo con regolamento (CE) n. 729/09 del 10 agosto 2009.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare l'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'agenzia «ASSAM - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche» è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, della Repubblica italiana.

Roma, 13 novembre 2009

Il direttore generale: LA TORRE

09A14465

DECRETO 18 novembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al «Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano - Società cooperativa» autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 24 giugno 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 6 luglio 2008, con il quale al Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano - Società cooperativa, ubicato in San Pietro di Feletto (Treviso), via Crevada n. 69 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 2 novembre 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 24 giugno 2008;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il Laboratorio enochimico ex allievi scuola enologica Conegliano - Società cooperativa, ubicato in San Pietro di Feletto (Treviso), via Crevada n. 69 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità totale (g/l >0,0 in acido tartarico)	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009, par. 5.2
Acidità volatile (g/l >0,00 in acido acetico)	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico (mg/l >20)	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009, par. 2
Anidride carbonica (gr/l>0)	OIV MA-F-AS314-01-DIOCAR 2009
Anidride solforosa libera (mg/l >0)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009, par. 2. 2. 3
Anidride solforosa totale (mg/l >0)	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009, par. 2. 2. 4
Calcolo della sovrapressione teorica (bar >0,0)	OIV MA-F-AS314-01-DIOCAR 2009, par. 2.3
Ceneri (g/l >0,00)	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE 2009
Cloruri (g/l >0,000 in cloruro di sodio)	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Estratto non riduttore (g/l >0,0)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC par. 4 2009 + POP 41 2006 rev. 0
Estratto secco totale (g/l >0,0)	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009, par. 4
Litio	DM 12/03/1986 SO GU n° 161 14/07/1986 all. XXX
Massa volumica e densità relativa a 20 °C (g/ml >0,78932 d20/20 > 0,79074)	OIV MA-F-AS2-01-MASVOL 2009 + all p.to 1 Reg. CE 355/2005, par. 4c (densimetria elettronica)
pH (>2,50 <4,50)	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Rame (mg/l>0)	OIV MA-F-AS322-06-CUIVRE 2009
Solfati (g/l >0,000 in solfato di potassio)	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009, par. 2
Sovrapressione (bar >0,0 <6,0)	OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009
Tenore zuccherino (saccarosio %(m/m) 10% - 75% m/m)	OIV MA-F-AS2-02-SUCREF 2009
Titolo alcolometrico effettivo	Reg. CE 2870/2000 all. I, app. I + Reg. CE 2870/2000 all. I app, I, met. B
Titolo alcolometrico volumico (% vol >0,00)	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009, par. 4.B
Zinco (mg/l>0)	OIV MA-F-AS322-08-ZINC 2009
Zuccheri riduttori (g/l zuccheri riduttori > 0,0 g/l)	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009
Zuccheri riduttori dopo inversione (g/l zuccheri riduttori > 0,0 g/l)	POP 41 2006 rev. 0

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A14486

DECRETO 24 novembre 2009.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «Ente tutela vini di Romagna» autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il sopra citato regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che all'art. 120-*octies* prevede che i metodi di analisi per determinare la composizione dei prodotti del settore vitivinicolo e le regole per stabilire se tali prodotti siano sottoposti a trattamenti in violazione delle pratiche enologiche autorizzate sono quelli raccomandati e pubblicati dall'OIV;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 4 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 21 novembre 2008, con il quale al laboratorio Ente tutela vini di Romagna, ubicato in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2 è stata rinnovata l'autorizzazione per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 12 novembre 2009, comunica di aver revisionato i metodi di prova relativi all'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 20 luglio 2006 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuta la necessità di sostituire le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 4 novembre 2008;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio Ente tutela vini di Romagna, ubicato in Faenza (Ravenna), corso Garibaldi n. 2 è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Acidità fissa	OIV MA-F-AS313-03-ACIFIX 2009
Acidità totale	OIV MA-F-AS313-01-ACITOT 2009 par. 5.2 e 5.3
Acidità volatile	OIV MA-F-AS313-02-ACIVOL 2009
Acido sorbico	OIV MA-F-AS313-14-ACISOR 2009 par. 2
Alcalinità ceneri	OIV MA-F-AS2-05-ALCCEN 2009
Anidride solforosa libera	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 par 2, MP06 rev 2 2002
Anidride solforosa totale	OIV MA-F-AS323-04-DIOSOU 2009 par. 2 + MP05 rev. 2 2002
Ceneri	OIV MA-F-AS2-04-CENDRE2009
Cloruri	OIV MA-F-AS321-02-CHLORU 2009
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n. 161 14/07/1986 Cap I + DM 25/07/2003 GU n .210 10/09/2003
Estratto non riduttore, Estratto ridotto	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par 4 + Reg. CE 355/2005 par. 4c + OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3 punto 2
Estratto secco totale	OIV MA-F-AS2-03-EXTSEC 2009 par. 4 + Reg. CE 355/2005 par. 4c
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg. CE 355/2005 par. 4c
Metanolo	OIV MA-F-AS312-03-METHAN 2009 par. 3
pH	OIV MA-F-AS313-15-PH 2009
Solfati	OIV MA-F-AS321-05-SULFAT 2009
Titolo alcolometrico totale	MP04 rev. 5 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-F-AS312-01-TALVOL 2009 par. 4.B e 4.C
Titolo alcolometrico volumico, zuccheri riduttori, acidità volatile corretta, acidita' totale, ph, estratto secco totale (multideterminazione)	MP 29 rev. 2 2007
Zuccheri riduttori	OIV MA-F-AS311-01-SUCRED 2009 par. 3.2 + MP03 rev. 3 2002
Sovrapressione	OIV MA-F-AS314-02-SUPRES 2009

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

09A14530

DECRETO 24 novembre 2009.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio «Bio 7 S.r.l.» al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE COMPETITIVE DEL MONDO
RURALE E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 118 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156 recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari che individua all'art. 3 i requisiti minimi dei laboratori che effettuano analisi finalizzate a detto controllo e tra essi la conformità ai criteri generali stabiliti dalla norma europea EN 45001, sostituita nel novembre 2000 dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto 5 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 247 del 23 ottobre 2007 con il quale al laboratorio Bio 7 S.r.l., ubicato in Castelvetro (Modena), via Migliorara n. 5 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 3 novembre 2009;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 ottobre 2009 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European cooperation for accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio Bio 7 S.r.l., ubicato in Castelvetro (Modena), via Migliorara n. 5, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità fino al 31 ottobre 2013 data di scadenza dell'accreditamento a condizione che questo rimanga valido per tutto il detto periodo.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 2009

Il capo Dipartimento: NEZZO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Metodo II
Acidità totale	OIV MA-E-AS313-01ACITOT 2009
Anidride Solforosa	OIV MA-E-AS323-04-DIOSOU 2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV MA-E-AS312-01-TALVOL 2009
Piombo	DM 12/03/1986 SO GU n 161 14/07/1986 Metodo XXXIV

09A14531

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 5 novembre 2009.

Ampliamento dei posti per l'immatricolazione al corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia e ai corsi di laurea in infermieristica e tecniche audioprotesiche per l'anno accademico 2009-2010.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visti i decreti ministeriali 3 luglio e 14 agosto 2009 con cui è stato definito, per l'anno accademico 2009-2010, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni al corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la relativa tabella che definisce il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visti i decreti ministeriali 6 luglio e 4 agosto 2009, con cui è stato definito, per l'anno accademico 2009-2010, il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la relativa tabella che definisce il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189;

Vista la necessità rappresentata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che, per l'anno accademico 2009-2010, siano previsti posti aggiuntivi per il corso di laurea specialistica in medicina e chirurgia e per i corsi di laurea in infermieristica e in tecniche audioprotesiche in ragione di una maggiore esigenza del Servizio sanitario nazionale;

Tenuto conto che la conferenza dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia ha sensibilizzato le facoltà al fine di prevedere un aumento dell'offerta formativa entro il limite del 10 per cento per il corso di laurea in medicina e chirurgia e di almeno un 10 per cento per il corso in infermieristica;

Viste le note con cui i rettori di alcune università hanno accolto l'invito, rivolto dalla direzione generale per l'università, lo studente e il diritto allo studio universitario con nota del 28 settembre 2009, ad ampliare l'offerta formativa per i corsi predetti;

Ritenuto, di accogliere l'incremento proposto dagli atenei interessati nella misura del 10 per cento per il corso di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia al fine di non alterare la qualità formativa degli atenei stessi;

Ritenuto per la medesima finalità, e in ragione della nota emergenza nazionale della specifica figura professionale, di accogliere l'incremento richiesto per il corso di laurea in infermieristica nella misura massima del 20 per cento;

Ritenuto di accogliere l'esigua richiesta di incremento, così come proposta da un numero limitato di atenei, per il corso di laurea in tecniche audioprotesiche;

Ritenuto conseguentemente di procedere alla ridefinizione del numero dei posti per le immatricolazioni ai predetti corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale per l'anno accademico 2009-2010;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 3 luglio 2009, con cui è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia, di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è rideterminato da 8.075 a 8.508.

2. La tabella parte integrante del citato decreto con cui è stata indicata la ripartizione tra le università del numero dei posti disponibili per le immatricolazioni, è modificata come segue:

Università di Bari: da 324 a 356	Università di Padova: da 296 a 326
Università di Bologna: da 300 a 330	Università di Palermo: da 300 a 315
Università di Chieti: da 160 a 172	Università di Perugia: da 213 a 227
Università di Firenze: da 220 a 240	Università "La Sapienza" di Roma, I Facoltà: da 589 a 593
Università di Foggia: da 71 a 78	Università "La Sapienza" di Roma, II Facoltà: da 156 a 172
Università di Genova: da 220 a 240	Università "Campus Biomedico" di Roma: da 78 a 86
Università di L'Aquila: da 120 a 122	Università "Tor Vergata" di Roma: da 200 a 220
Università di Messina: da 200 a 220	Università di Sassari: da 110 a 121
Università di Milano: da 330 a 360	Università di Torino I Facoltà: da 301 a 321
Università "Bicocca" Milano: da 110 a 120	Università di Torino, II Facoltà "S. Luigi Gonzaga": da 100 a 110
Università "Vita e Salute S. Raffaele Milano: da 100 a 110	Università di Udine: da 80 a 88
Università "Federico"" Napoli: da 310 a 341	Università "Insubria" Varese: da 130 a 143
Seconda Università di Napoli: da 300 a 330	Università di Verona: da 154 a 164

Art. 2.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 6 luglio 2009, con cui è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 è modificato per quanto attiene ai seguenti corsi di laurea in:

infermieristica, afferente alla classe SNT/1: da 14.944 a 15.919;

tecniche audioprotesiche, afferente alla classe SNT/3: da 236 a 274.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale, relativamente alle sedi universitarie ed al numero dei posti definito, sono apportate le modifiche di seguito elencate:

corso di laurea in Infermieristica:

Università di Bari: da 539 a 594	Università di Palermo: da 170 a 187
Università di Bologna: da 584 a 642	Università di Perugia: da 280 a 293
Università di Brescia: da 400 a 420	Università di Parma: da 210 a 231
Università di Ferrara: da 205 a 226	Università di Pisa: da 300 a 350
Università di Firenze: da 450 a 500	Università "La Sapienza" di Roma I Facoltà: da 1.733 a 1903
Università di Foggia: da 172 a 202	Università "La Sapienza" di Roma,II Facoltà: da 179 a 197
Università di Genova: da 430 a 450	Università "Tor Vergata" di Roma: da 939 a 1.119
Università di L'Aquila: da 247 a 252	Università II Facoltà "S. Luigi Gonzaga":da 266 a 298
Università Cattolica "S.Cuore":da 515 a 520	Università "Insubria" Varese: da 130 a 150
Seconda Università di Napoli: da 370 a 410	Università di Udine: da 185 a 205
Università di Padova: da 648 a 778	

Corso di laurea in Tecniche Audioprotesiche

Università di Bari: da 19 a 21	Università "La Sapienza" di Roma: da 12 a 17
Università di Ferrara: da 15 a 20	Università "Tor Vergata" di Roma: da 10 a 11
Università di Padova: da 40 a 50	Università di Torino I Facoltà: da 14 a 20
Università di Pisa: da 25 a 34	

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 2009

Il Ministro: GELMINI

09A14521

DECRETO 6 novembre 2009.

Autorizzazione all'esenzione fiscale relativa all'attività svolta in Italia dalla filiazione della Università «University of Oregon», in Siena.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1989, n. 154, e in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Vista la legge 14 gennaio 1999, n. 4, e in particolare l'art. 2;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della filiazione University of Oregon;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante della filiazione University of Oregon alla sig.ra Silvia Minucci nata a Siena il 27 aprile 1971;

Visto lo statuto della University of Oregon avente sede a Eugene (OR - USA), 1226 University of Oregon;

Visto l'atto con il quale l'autorità competente della University of Oregon ha deliberato l'insediamento della propria filiazione in Siena, piazza La Lizza n. 10;

Visti l'elenco dei programmi didattici della University of Oregon e l'elenco delle discipline, parti di tali programmi didattici, che si intendono svolgere in Italia presso la filiazione;

Considerato il decreto ministeriale 10 maggio 2005 con il quale è stata concessa l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154, per l'attività svolta in Italia dalla University of Oregon, per la sede operante in Macerata;

Considerato che la documentazione trasmessa è conforme a quanto previsto dalla direttiva ministeriale 23 maggio 2000;

Constatato che tutta la documentazione è stata trasmessa in originale o in copia conforme, corredata da traduzione ufficiale in lingua italiana;

Rilevato che l'attività della filiazione in Siena della University of Oregon è senza scopo di lucro, come dichiarato dall'autorità competente dell'istituzione medesima;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della University of Oregon;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo a studenti effettivamente iscritti presso la University of Oregon;

Rilevato l'esplicito impegno a trasmettere, all'inizio di ogni anno accademico, ai Ministeri competenti, l'elenco nominativo dei propri studenti che si recheranno presso la sede della filiazione con l'indicazione della rispettiva cittadinanza e degli insegnamenti impartiti;

Decreta:

1. Si autorizza l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis* della legge 27 aprile 1989, n. 154, per l'attività svolta in Italia dalla filiazione della University of Oregon, avente sede in Siena, piazza La Lizza n. 10, ai sensi dell'art. 2, legge 14 gennaio 1999, n. 4.

2. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, nonché per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25 e successive modificazioni.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2009

Il Ministro: GELMINI

09A14472

DECRETO 12 novembre 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Maya Berdieva, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI
E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298 e successive modificazioni; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo n. 286/1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto ministeriale del 27 febbraio 2008; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dei commi 2 degli articoli 1 e 37 della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e successive modificazioni in combinato disposta con l'art. 16 del decreto, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese non appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Maya Berdieva;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale del 21 marzo 2005, n. 39, è esonerata dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto ha conseguito una laurea di secondo livello in «Discipline musicali, scuola di pianoforte» presso il Conservatorio di musica di Stato «A. Scontrino» di Trapani;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrisponderete a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di Conferenza dei servizi nella seduta del 13 ottobre 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del già più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, una formazione professionale adeguata per natura, composizione e durata;

Accertato che, ai sensi del comma 6, art. 22 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale dell'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale: «Diploma di laurea, specializzazione pianoforte» TB n. 485702 rilasciato il 5 giugno 1990 dal Conservatorio statale «Ciajkovskij» di Mosca (Russia), posseduto dalla cittadina italiana Maya Berdieva nata a Ashkabad (Russia) il 25 maggio 1966, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 77/A - Strumento musicale - pianoforte.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A14471

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 novembre 2009.

Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2010-31 dicembre 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DELLA VITA
DIV. IV - GESTIONE INTEGRATA RISORSE IDRICHE

Visto l'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, con il quale la misura del sovracanone annuo, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni, dai concessionari di derivazione per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220 è stata rivalutata a L. 4.500 per ogni kW nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980;

Visto l'art. 3 della stessa legge con il quale viene demandato al Ministero dei lavori pubblici il compito di provvedere ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982 alla variazione della misura del suddetto sovracanone sulla base dei dati Istat relativi all'andamento del costo della vita;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visti i seguenti decreti ministeriali:

24 novembre 1981, n. 1488; 24 novembre 1983, n. 2561; 19 novembre 1985, n. 1691; 13 novembre 1987, n. 1554;

24 novembre 1989, n. 1734; 25 novembre 1991, n. 44; 10 novembre 1993, n. 287; 28 novembre 1995, n. 131; 28 novembre 1997, n. 241; 21 dicembre 1999, n. 13891, con i quali la misura del sovracanone annuo dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959, è stato rivalutato per il biennio:

1.1.1982-31.12.1983 in L. 6.052;
1.1.1984-31.12.1985 in L. 8.031;
1.1.1986-31.12.1987 in L. 9.500;
1.1.1988-31.12.1989 in L. 10.516;
1.1.1990-31.12.1991 in L. 11.767;
1.1.1992-31.12.1993 in L. 13.261;
1.1.1994-31.12.1995 in L. 14.521;
1.1.1996-31.12.1997 in L. 15.944;
1.1.1998-31.12.1999 in L. 16.677;
1.1.2000-31.12.2001 in L. 17.261;

per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 - art. 27, comma 10, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2002, la base di calcolo del sovracanone prevista dall'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, viene fissata in euro 13,00 annui per ogni kW di potenza nominale media da aggiornarsi, come stabilito dall'art. 3 della citata legge 22 dicembre 1980, n. 925, sulla base di successivi decreti;

Vista la legge 27 novembre 2002, n. 289 - art. 31, comma 10, con la quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, la base di calcolo del sovracanone di cui all'art. 27, comma 10, della sopracitata legge 28 dicembre 2001, n. 448, è fissata in € 18,00;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2004, n. 001/QdV con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2004-31 dicembre 2005 pari ad € 18,90 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2005, n. 004/QdV con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2006-31 dicembre 2007 pari ad € 19,62 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2007, n. 008/QdV con il quale è stata determinata, ai sensi dell'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, la misura del sovracanone oggetto della legge 27 dicembre 1953, n. 959, per il biennio 1° gennaio 2008-31 dicembre 2009 pari ad € 20,35 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Vista la nota 17 novembre 2009, n. 15848, dell'Istituto centrale di statistica con la quale viene comunicato che la variazione percentuale verificatasi negli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, senza tabacchi (già indici del costo della vita) nel periodo di ottobre 2007-ottobre 2009 è stata di 3,6%;

Considerato, pertanto, che la misura del detto sovracanone è da elevare, per il biennio 2010-2011, da € 20,35 (venti/35) a € 21,08 (ventuno/08) per ogni kW di potenza nominale media, con un incremento — pertanto — di € 0,73;

Decreta:

Articolo unico

La misura del sovracanone annuo di cui all'art. 1 della legge 22 dicembre 1980, n. 925, dovuto a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 959 e successive modificazioni ed integrazioni, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, con potenza nominale media superiore a kW 220, è elevata, per il biennio 1° gennaio 2010-31 dicembre 2011, da € 20,35 a € 21,08 per ogni kW di potenza nominale media concessa o riconosciuta ai sensi del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni.

Roma, 25 novembre 2009

p. *Il direttore generale:* LUPO

09A14621

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Estinzione della Parrocchia di S. Michele Arcangelo a Montepertuso, in Buonconvento

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 30 ottobre 2009, viene estinta la Parrocchia di S. Michele Arcangelo a Montepertuso, con sede in Buonconvento (Siena).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Fortunato a Murlo, con sede in Murlo (Siena).

09A14466

Estinzione della Parrocchia di S. Giovanni Evangelista a Casenovole, in Civitella Paganico

Con decreto del Ministro dell'interno, in data 30 ottobre 2009, viene estinta la Parrocchia di S. Giovanni Evangelista a Casenovole, con sede in Civitella Paganico (Grosseto).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla Parrocchia di S. Biagio in Pari, con sede in Civitella Paganico (Grosseto).

09A14467

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Ampliamento dell'ambito della rete di trasmissione nazionale di energia elettrica

Con decreto del 16 novembre 2009 il Ministro dello sviluppo economico ha disposto la modifica dell'ambito della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, della quale la società Terna S.p.a. è titolare e gestore unico, con l'inserimento in essa delle seguenti tre linee alta tensione, in cavo interrato, presenti nella Regione Campania:

1. elettrodotto 150 kV «Lettere - Castellammare», della lunghezza di km 8,1, in esercizio dal 2003;

2. elettrodotto 150 kV «Giugliano - Aversa 150», della lunghezza di km 6, in esercizio dal 1999;

3. elettrodotto 150 kV «Torre Centro - Castellammare», della lunghezza di km 8, in esercizio dal 1999.

09A14520

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra, all'organismo «INC - Istituto Nazionale di Certificazione S.r.l.», in Marcianise.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 13 novembre 2009, il seguente organismo:

INC - Istituto Nazionale di Certificazione S.r.l., p.zza Carità n. 15 - Marcianise (Caserta):

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

09A14474

Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra, all'organismo «Cert. Im. S.r.l.», in Napoli.

Con decreto del direttore generale della Direzione generale per l'impresa e l'internazionalizzazione, visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, e la direttiva del Ministero delle attività produttive dell'11 marzo 2002, esaminata la documentazione e la domanda presentata, è abilitato a decorrere dalla data del 13 novembre 2009, il seguente organismo:

CERT.IM. S.r.l., S. Domenico al Corso Europa n. 38 - Napoli:

installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;

impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000V;

impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre 1000V;

impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data di emissione del decreto.

09A14475

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo «ECC - Electric Circuit Consulting S.r.l.», in Busto Arsizio.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

ECC - Electric Circuit Consulting S.r.l., via Bambala n. 3 - Busto Arsizio (Milano).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 10 novembre 2009.

09A14476

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'organismo notificato Istituto superiore di sanità, in Roma, al rilascio della certificazione CE di rispondenza della conformità dei dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, datato 12 novembre 2009, l'organismo notificato Istituto superiore di sanità, con sede in Roma, viale Regina Elena n. 229, è stato autorizzato all'attività di certificazione di cui alla direttiva 98/79/CE, per cinque anni, per le seguenti tipologie di dispositivi medico-diagnostici in vitro:

a) allegati IV, V e VII:

dispositivi medico-diagnostici in vitro rientranti nell'allegato II, elenco A:

1) reagenti e prodotti reattivi, compresi i materiali associati per la taratura e il controllo per la rilevazione, l'accertamento e la quantificazione in campioni umani di marcatori dell'infezione HIV (HIV 1 e 2), HTLV I e II e dell'epatite B, C e D;

b) allegati IV, V, VI, VII:

dispositivi medico-diagnostici in vitro rientranti nell'allegato II, elenco B:

1) reagenti e prodotti reattivi, compresi i materiali associati per la taratura e il controllo per l'individuazione e la quantificazione in campioni umani delle seguenti infezioni congenite: rosolia e toxoplasmosi;

2) reagenti e prodotti reattivi, compresi i materiali associati per la taratura e il controllo per l'individuazione e la quantificazione in campioni umani delle seguenti infezioni umane: citomegalovirus e clamidia;

c) allegato III, comma 6:

a. Dispositivi per test autodiagnostici.

Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito www.ministerosalute.it, alla sezione «Dispositivi medici - conformità CE - organismi notificati».

09A14505

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Designazione di Apave Italia Cpm S.r.l., nella nuova denominazione sociale, quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili.

Con decreto del capo del dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, in data 16 novembre 2009, Apave Italia Cpm S.r.l. già CPM - Istituto ricerche, prove e analisi, con sede in via Artigiani n. 63 - 25024 Biennio (Brescia), è stata designata quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8, del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23. L'organismo suddetto rilascia la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del sopraccitato decreto legislativo.

09A14468

Estensione dell'abilitazione alla società ABICert S.a.s. di Ortona, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 7109 dell' 11 novembre 2009, la società ABICert S.a.s. con sede in Ortona (Chieti), zona industriale Cucullo, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della Direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Murature e prodotti correlati (EN 771-1: 2003/A1:2005, EN 771-2: 2003/Al:2005, EN 771- 3: 2003/A1:2005, EN 771-4: 2003/A1:2005, EN 771-5: 2003/A1:2005, EN 771-6: 2003/A1:2005);

Prodotti prefabbricati in calcestruzzo (EN 14843: 2007, EN 14991: 2007, EN 14992: 2007, EN 12737: 2008, EN 1520: 2002, EN 15050: 2007);

Geotessili (EN 13249: 2000, EN 13250: 2000, EN 13251: 2000, EN 13252: 2000, EN 13253: 2000, EN 13254: 2000, EN 13255: 2000, EN 13256: 2000, EN 13257: 2000, EN 13265: 2000, EN 13361: 2004, EN 13362: 2004, EN 13491: 2004, EN 13492: 2004, EN 13493: 2005);

Additivi (EN 450-1: 2005, EN 15167-1: 2006).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto ed ha validità di sette anni.

09A14473

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-283) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€	**438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€	**239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€	**309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€	**167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€	**819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€	**431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€	**682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€	**357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€	**295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,20)	- semestrale	€	**162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€	**85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€	**53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **190,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **180,50**
I.V.A. 4% a carico dell'Editore € 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00